



PROCURA GENERALE
della Corte di cassazione

Sezioni Unite civili

Udienza pubblica del 12 marzo 2024

Ricorso R.G. n. 31803/2021, n. 1 del Ruolo

Relatore, Cons. Criscuolo

Ricorrenti:

M.K.

Resistenti:

Studio legale W. & M.

Conclusioni del P.M.

IL PROCURATORE GENERALE

Letti gli atti;

premesso che per la compiuta esposizione del fatto e della vicenda processuale l'Ufficio rinvia alla pronuncia e al contenuto dei documenti di parte in atti, limitandosi qui al rilievo dei soli elementi del fatto e del processo e agli argomenti di diritto che la Procura generale ritiene necessari per formulare le proprie conclusioni.

Gli avv.ti M.W. e M.G. citavano in giudizio innanzi al Tribunale di B. la Signora M. K., cittadina tedesca residente in Germania, per sentirla condannare al pagamento di € 13.740,45 € per compensi professionali per attività svolta innanzi al foro di B., oltre interessi e spese.

Costituendosi in giudizio, la convenuta eccepì preliminarmente il difetto di giurisdizione del giudice italiano, in applicazione dell'art. 5 del regolamento UE n. 44/2001;

Rigettata l'eccezione di carenza di giurisdizione, con sentenza n. 780/2018 pubblicata il 26.06.2018 il Tribunale di B. condannava la sig.a K. al pagamento di 7.531,57 € oltre interessi e spese del giudizio, per compensi professionali a loro favore, respingendo l'eccezione preliminare, tempestivamente ed esplicitamente sollevata dalla K., in ragione della sua residenza in Germania e della sua qualità di consumatrice, di difetto di giurisdizione del giudice italiano a favore di quello tedesco.

La condanna veniva confermata dalla Corte di Appello, con la sentenza n. 74/2021, oggetto del presente giudizio (salvo disporre la riduzione della sorte capitale di 634,40 euro, pacificamente già corrisposti dalla K.), anche relativamente al rigetto della eccezione di carenza di giurisdizione, ritualmente coltivata e riproposta dalla K. tempestivamente anche in grado di appello.

M. K., con ricorso affidato a due motivi, chiede la cassazione, della sentenza della Corte di Appello n. 74/2021, del 14.04.2021, pubblicata il 14.05.2021 (R.G. n. 218/2018), non notificata.

Con il primo motivo si eccepisce la violazione dell'art. 17 comma 1 lettera c) del Regolamento UE 1215/2012 (REGOLAMENTO (UE) DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 12 dicembre 2012 N. 1215 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) in relazione all'art. 360 n. 1 c.p.c. e all'art. 360 n. 3 c.p.c., per aver ritenuto necessaria, per applicare l'art. 18 comma 2 del Regolamento UE 1215/2012 (eccezione del foro del domicilio del consumatore), l'allegazione da parte della convenuta "che l'attività professionale degli attori fosse diretta, con qualsiasi mezzo, verso lo Stato membro di domicilio del consumatore" pur in presenza dell'allegazione e della prova di elementi sufficienti a dimostrare che l'attività professionale degli attori fosse diretta, con qualsiasi mezzo, verso la Germania, Stato membro di domicilio del consumatore.

Con il secondo motivo la violazione dell'art. 101 comma 2 cpc, in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c., per aver posto a fondamento della decisione una questione rilevata d'ufficio, e cioè la necessità che l'attività professionale degli attori fosse diretta, con qualsiasi mezzo, verso lo Stato membro di domicilio del consumatore, per la valutazione della propria Giurisdizione ai sensi della normativa ritenuta applicabile, senza assegnare termine alle parti per il deposito di memorie sulla medesima questione.

La Corte, con ordinanza interlocutoria 28945/2023, considerato la particolare rilevanza della questione di diritto posta dal primo motivo, anche alla luce della richiamata giurisprudenza della Corte di Giustizia, disponeva il rinvio della causa all'udienza pubblica.

La Corte d'Appello ha rigettato l'eccepito difetto di giurisdizione del giudice italiano (oggetto del primo motivo di gravame) sulla base delle seguenti argomentazioni:

-l'argomento della "direzione" delle attività dei legali verso la Germania (che renderebbe applicabile l'art. 17 del regolamento UE n. 1215/2012 e quindi porterebbe a radicare la giurisdizione del giudice dello Stato membro di domicilio del consumatore) era stato tardivamente introdotto nel dibattito, essendo stato affrontato solo nella comparsa conclusionale nel giudizio di appello, sicché trovava applicazione la preclusione dell'art. 345 c.p.c.;

-la convenuta non aveva assolto all'onere probatorio posto a suo carico sulla specifica circostanza dell'attività professionale dei due legali diretta verso la Germania;

-la mancata dimostrazione della sussistenza delle condizioni di applicabilità dell'art. 17 Reg. UE n. 1215/2012 rendeva applicabile al caso di specie l'art. 7 del citato Regolamento (sulla devoluzione della causa al giudice del luogo di esecuzione dell'obbligazione dedotta in giudizio), in linea con un precedente della Corte (Sez. U -, Ordinanza n. 6001 del 04/03/2021).

Sulla base di queste argomentazioni, la corte di merito ha ritenuto che l'appellante non avesse provato che gli avvocati W.- G. hanno diretto le loro attività professionali in Germania, o comunque che l'eccezione fosse inammissibile, poiché basata su fatti nuovi che non erano stati dedotti nel procedimento di primo grado.

L'identificazione del giudice cui spetta la giurisdizione in ordine ad una controversia caratterizzata da elementi di estraneità all'ordinamento italiano integra questione di carattere processuale, in relazione alla quale la Suprema Corte, chiamata ad operare come giudice anche del fatto, può procedere non solo alla verifica della corretta individuazione ed interpretazione della disciplina applicabile, ma anche alla ricostruzione della vicenda sottoposta al suo esame, nei limiti in cui ciò risulti necessario per l'applicazione della predetta disciplina (ex multis, Cass., sez. un., 27 gennaio 2020, n. 1717).

La disciplina applicabile, *ratione temporis*, al caso di specie è quella contenuta nel regolamento UE 1215/2012, ed in particolare la sezione quarta:

Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori.

Articolo 17

1. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 6 e dall'articolo 7, punto 5, la competenza in materia di contratti conclusi da una persona, il consumatore, per un uso che possa essere considerato estraneo alla sua attività professionale è regolata dalla presente sezione:

a) qualora si tratti di una vendita a rate di beni mobili materiali;

b) qualora si tratti di un prestito con rimborso rateizzato o di un'altra operazione di credito, connessi con il finanziamento di una vendita di tali beni; o

c) in tutti gli altri casi, qualora il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore o sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività.

2. Qualora la controparte del consumatore non abbia il proprio domicilio in uno Stato membro ma possieda una succursale, un'agenzia o qualsiasi altra sede d'attività in uno Stato membro, essa è considerata, per le controversie relative al loro esercizio, come avente domicilio in quest'ultimo Stato membro.

3. La presente sezione non si applica ai contratti di trasporto che non prevedono prestazioni combinate di trasporto e di alloggio per un prezzo globale.

Articolo 18

1. L'azione del consumatore contro l'altra parte del contratto può essere proposta davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro in cui è domiciliata tale parte o, indipendentemente dal domicilio dell'altra parte, davanti alle autorità giurisdizionali del luogo in cui è domiciliato il consumatore.

2. L'azione dell'altra parte del contratto contro il consumatore può essere proposta solo davanti alle autorità giurisdizionali dello Stato membro nel cui territorio è domiciliato il consumatore.

3. Le disposizioni del presente articolo non pregiudicano il diritto di proporre una domanda riconvenzionale davanti all'autorità giurisdizionale investita della domanda principale in conformità della presente sezione.

Articolo 19

Le disposizioni della presente sezione possono essere derogate solo da una convenzione:

1) posteriore al sorgere della controversia;

2) che consenta al consumatore di adire un'autorità giurisdizionale diversa da quelle indicate nella presente sezione; o

3) che, stipulata tra il consumatore e la sua controparte aventi entrambi il domicilio o la residenza abituale nel medesimo Stato membro al momento della conclusione del contratto, conferisca la competenza alle autorità giurisdizionali di tale Stato membro, sempre che la legge di quest'ultimo non vieti siffatte convenzioni.

Alla stregua di tale complessa disciplina, dunque, la qualità di consumatore non comporta, ai fini dell'individuazione del giudice al quale spetta la giurisdizione sulle relative controversie contrattuali, l'automatica applicabilità della regola contenuta nell'art. 18 comma 2 del Regolamento, atteso che l'art. 17 distingue tra contratti con consumatori che ricadono sic e simpliciter nell'ambito di applicazione della disciplina dettata dalla sezione quarta del Regolamento (vendita a rate di beni mobili o prestiti connessi con finanziamenti per tali vendite) e contratti con consumatori per i quali è richiesto che il professionista svolga la sua attività nello Stato vincolato in cui è domiciliato il consumatore, oppure che tale attività sia diretta, con qualsiasi mezzo, verso di esso, vale a dire che sia offerta alla potenziale clientela di quello Stato.

Tale criterio prescinde dalla localizzazione dell'attività del consumatore e dal luogo di stipulazione del contratto, che può essere situato in un paese diverso da quello del suo domicilio, e attribuisce rilievo alla sola attività della controparte contrattuale svolta nello Stato del domicilio del consumatore o diretta, anche con mezzi elettronici, verso

tale Stato. Il criterio di collegamento in esame, inoltre, sussiste solo se l'attività commerciale o professionale è diretta verso lo Stato del domicilio del consumatore.

In forza della giurisprudenza della CGUE “l'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n. 1215/2012 dev'essere interpretato nel senso che, per determinare se una persona che ha concluso un contratto ai sensi della lettera c) di tale disposizione possa essere qualificata come «consumatore», ai sensi di tale disposizione, occorre tenere conto delle finalità attuali o future perseguite mediante la conclusione di tale contratto, indipendentemente dalla natura, autonoma o subordinata, dell'attività esercitata da tale persona” (cfr. CGUE 177/2023).

Essendo pacifiche, nella controversia in esame, la sussistenza di due dei tre requisiti richiesti per determinare la competenza secondo le disposizioni in materia di contratti conclusi dai consumatori (vale a dire, la qualità di consumatore della ricorrente e la conclusione effettiva di un contratto tra il consumatore e il professionista) e la non ricorrenza delle ipotesi di cui alla lett. a) e b) dell'art. 17 citato, occorre verificare, al fine di radicare la giurisdizione dinanzi al giudice tedesco, Paese ove è domiciliata la contraente, parte convenuta nel giudizio, se lo studio legale ai sensi dell'art. 17, lett. c), svolga o abbia svolto la sua attività in Germania ovvero se la sua attività sia stata offerta alla clientela italiana.

Prima ancora di chiarire quale sia il significato della formulazione dell'art. 17, lettera c, reg. UE 1215/2012 (“Espressione, quest'ultima, la quale individua l'intenzione del professionista di dirigere la propria attività verso lo Stato vincolato di domicilio del consumatore: di offrire, in altri termini, le sue prestazioni ai consumatori, alla potenziale clientela di quello Stato, v. p. es. Cass., 19 maggio 2009, n. 115329), è necessario valutare quali siano gli oneri di deduzione ed allegazione che gravano sul consumatore.

Questione che secondo la corte di merito poteva essere risolta alla luce della giurisprudenza formatasi con riferimento al Regolamento numero 44/2001, dato che, come ricorda Cass., Sez. Un, 18 marzo 2019, n. 7621, il testo del Regolamento numero 1215/2012, Bruxelles I bis applicabile al caso di specie è il medesimo del corrispondente articolo del Regolamento numero 44/2001, Bruxelles I, oltre che di quello della Convenzione di Lugano.

Ci si riferisce, in primo luogo, a Cass., Sez. Un., 19 maggio 2009, n. 11532, in motivazione, che ha escluso l'applicabilità, nel caso di specie, delle norme relative ai contratti con i consumatori sul rilievo che la parte che le invocava non aveva né allegato né provato che le attività del professionista si dirigessero verso lo Stato di domicilio del consumatore:

Principio successivamente fatto proprio da Cass., Sez. Un. 6001/2021, sempre in motivazione, secondo cui “è allora sufficiente osservare che, a quanto emerge dagli atti di causa, N.E. ha posto a fondamento della sua eccezione di difetto di giurisdizione del giudice italiano, in favore di quello svizzero, la circostanza del suo domicilio in Svizzera, ma non ha neppur dedotto che l'avvocato G. sia abilitato all'esercizio della professione in Svizzera, alla stregua della Legge federale sulla libera circolazione degli avvocati (Legge sugli avvocati, LLCA) del 23 giugno 2000: sicché

non v'è modo di ritenere che l'avvocato G. svolga la sua attività in Svizzera o voglia dirigerla verso quel Paese.

Analoghe affermazioni si rinvencono nella successiva Cass. 9782/2023: “posto, nessuna allegazione è stata formulata e nessuna prova è stata fornita quanto alla circostanza sopra indicata”.

È necessario valutare se tale interpretazione sia conforme a quella fornita dalla CGUE in casi analoghi, sempre nel contesto dell'analisi della nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n.1215/2012.

Secondo CGUE 9 marzo 2023 nella causa C-177/22, punto 31, “a tal fine, detto giudice (nazionale) deve fondarsi in primo luogo sugli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo, cosicché, se tali elementi sono sufficienti per consentire al giudice di dedurre la finalità del contratto, sarà inutile ricercare se l'uso professionale o privato potesse essere o meno conosciuto dalla controparte (v., per analogia, sentenza del 20 gennaio 2005, Gruber, C-464/01, EU:C:2005:32, punti 48 e 49).

Ed ancora, al punto 44. “Tuttavia, in caso di contestazione degli argomenti del ricorrente da parte del convenuto, sia l'obiettivo di buona amministrazione della giustizia, sottostante all'applicazione del regolamento n. 1215/2012, sia il rispetto dovuto all'autonomia del giudice nell'esercizio delle sue funzioni impongono che il giudice adito possa esaminare la propria competenza internazionale alla luce di tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto (v., per analogia, sentenza del 16 giugno 2016, Universal Music International Holding, C-12/15, EU:C:2016:449, punto 45 e giurisprudenza ivi citata corte giustizia europea sentenza del 28 gennaio 2015, Kolassa, C-375/13, EU:C:2015:37)”.

Secondo la giurisprudenza della CGUE il giudice nazionale, nel contesto dell'analisi della nozione di «consumatore», ai sensi dell'articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n.1215/2012, deve quindi esaminare la propria competenza internazionale “sugli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo” ed “alla luce di tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto”.

Orbene appare evidente come nell'interpretazione della CGUE non vi sia traccia della necessità che il consumatore, una volta eccepita la incompetenza internazionale, debba svolgere una specifica eccezione e/o deduzione in relazione a tutti i possibili profili di cui al richiamato articolo 17, paragrafo 1, del regolamento n.1215/2012, potendo il giudice ricavare ogni elemento utile alla decisione dagli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo e da tutte le informazioni di cui dispone, comprese, eventualmente, le contestazioni del convenuto.

Interpretazione che pare conforme alla disciplina complessiva del regolamento n. 1215/2012, sol che si pensi che l'art. 26 par. 2 del Regolamento 1215/2012 esplicitamente prevede, in materia di proroga tacita di competenza giurisdizionale, al fine di meglio attuare la tutela della parte debole, sia esso il consumatore, l'assicurato

o il lavoratore, che, nelle materie di cui alle sezioni 3, 4 o 5 dello stesso regolamento se il contraente debole è convenuto, l'autorità giurisdizionale prima di dichiararsi competente, si debba assicurare che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'insussistenza della competenza nonché «delle conseguenze della comparizione o della mancata comparizione».

La formulazione della norma da ultimo citata, che costituisce una novità del regolamento Bruxelles I bis, ha certamente rilievo, che, anche tale disposizione, impone una rivalutazione dei poteri del giudice in punto di controllo di competenza.

Invero, sarebbe del tutto incongruo ritenere che in caso di proroga tacita di competenza giurisdizionale il giudice debba d'ufficio assicurarsi che il convenuto sia informato del suo diritto di eccepire l'insussistenza della competenza, mentre, in ogni altro caso (in cui si controverta, sempre, di competenza internazionale), ove lo stesso consumatore abbia eccepito l'incompetenza internazionale, non possa liberamente attingere a tutto il materiale probatorio in atti, a prescindere dall'eventuale proposizione di una specifica eccezione relativa ad uno dei profili disciplinati dall'art. 17 paragrafo 1.

Interpretazione che va incontro all'esigenza di effettività della tutela che deve essere assicurata al consumatore.

Come è ben noto in più occasioni, la stessa Corte di giustizia ha precisato, in relazione all'applicazione della Direttiva 93/13 CEE del Consiglio del 5 aprile 1993, concernente le clausole abusive nei contratti stipulati con i consumatori, che il giudice nazionale è tenuto ad esaminare d'ufficio la natura abusiva di una clausola contrattuale che ricade nell'ambito di applicazione della stessa Direttiva e «in tal modo a porre un argine allo squilibrio che esiste tra il consumatore e il professionista» precisando che «il ruolo così attribuito al giudice nazionale dal diritto dell'Unione nell'ambito di cui trattasi non si limita alla semplice facoltà di pronunciarsi sull'eventuale natura abusiva di una clausola contrattuale, bensì comporta parimenti l'obbligo di esaminare d'ufficio tale questione, a partire dal momento in cui dispone degli elementi di diritto e di fatto necessari a tal fine» (In questo senso cfr. Corte giust., 14 giugno 2012, Causa C-618/10, Banco Espanol de Crédito SA c. Joaquin Calderon Camino, punto Per garantire la tutela voluta dalla direttiva 93/13, la Corte di giustizia ha più volte sottolineato che la disuguaglianza che esiste tra il consumatore e il professionista può essere riequilibrata solo grazie a un intervento positivo da parte di soggetti estranei al rapporto contrattuale, cfr. Corte giust., 27 giugno 2000, cause riunite C-240/98 e C-244/98, Océano Grupo Editorial c. Rocio Murciano Quintero e Salvat Editores SA c. José M. Sanchez Alcon Prades, punto 27; 26 ottobre 2006, causa C-168/05, Elisa María Mostaza Claro c. Centro Móvil Milenium SL, punto 26; 6 ottobre 2009, causa C-40/08, Asturcom Telecomunicaciones SL c. Cristina Rodríguez Nogueira, punto 31, nonché 9 novembre 2010, causa C-137/08, VB Pénzügyi Lizing c. Ferenc Schneider, punto 48, 14 giugno 2009, causa C-143/09, Pannon GSM Zrt. C. Erzsébet Sustikné Gyórfi, punto 32).).

Orbene, se è pur vero che la giurisprudenza formatasi sulla direttiva n. 93/13/CE non può ritenersi «trasponibile» nell'ambito del regolamento n. 1215/2012, avendo la stessa direttiva uno scopo ben diverso da quello del regolamento nonché natura

chiaramente sostanziale e ponendosi, dunque, su un piano distante da quello processuale (CGUE 347/2019), è altrettanto vero che essendo l'ampiezza dei poteri officiosi del giudice funzionale ad assicurare l'effettività della tutela, è di tutta evidenza che tale tutela sarebbe dimidiata ove si ritenesse che il giudice possa rilevare d'ufficio una clausola attributiva di una competenza territoriale esclusiva in violazione del foro del consumatore e, nel contempo, qualora lo stesso consumatore abbia eccepito l'incompetenza internazionale, lo stesso giudice non possa liberamente attingere a tutto il materiale probatorio in atti, a prescindere dall'eventuale proposizione di una specifica eccezione relativa ad uno dei profili disciplinati dall'art. 17 paragrafo 1.

Si richiede quindi che la Corte affermi il seguente principio di diritto: qualora un consumatore, citato in giudizio da un professionista, si sia costituito in giudizio ed abbia eccepito tempestivamente la carenza di giurisdizione del foro in forza della sua qualità di consumatore e del suo domicilio in altro Stato membro, non è necessario che egli deduca espressamente nelle sue difese l'eccezione relativa al fatto "che le attività del professionista siano dirette, con qualsiasi mezzo, presso lo Stato del suo domicilio" di cui all'art. 17 comma 1 lett. c) Reg. UE 1215/2012, dovendo il giudice esaminare la propria competenza internazionale in base agli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo.

Ciò posto va esaminata nel merito l'eccezione di giurisdizione sollevata dalla ricorrente.

Come già sopra chiarito, la giurisdizione del giudice italiano e quella del giudice straniero vanno determinate non già in base al criterio della cosiddetta prospettazione della domanda (ossia in base alla qualificazione giuridica soggettiva che l'istante dà all'interesse di cui domanda la tutela), ma in base al diverso criterio secondo cui, ai fini del relativo riparto, non è sufficiente e decisivo avere riguardo alle deduzioni ed alle richieste formalmente avanzate dalle parti, ma occorre tener conto della vera natura della controversia, da stabilire con riferimento alle concrete posizioni soggettive delle parti in relazione alla disciplina legale della materia, il tutto nell'esame delle prove costituite già acquisite agli atti di causa. È, invero, regola generale del processo, che la questione di cui all'art. 37 c.p.c. va decisa sulla base delle prove costituite già acquisite agli atti ed entrate nel processo, senza che a tal fine possa procedersi all'ammissione di prove costituenti (Cass., Sez. Un., n. 156/2020; Cass. Sez. Un. 16296/2007).

A tal proposito si pone una ulteriore questione pregiudiziale interpretativa in ordine all'interpretazione corretta dell'art. 17, comma 1, lett. c) del Reg. UE 1215/2012, con riferimento all'individuazione del momento in cui il giudice deve valutare la sussistenza delle condizioni ai fini del radicamento della giurisdizione: quello della conclusione del contratto ovvero dell'instaurazione della domanda.

Questione sulla quale si riscontrano decisioni di segno opposto con riferimento all'art. 15, comma 1, lett. c) della Convenzione di Lugano del 2007, norma di analogo tenore letterale.

Secondo Cass. s.u. 9782/2023 l'art. 15, comma 1, lett. c) della Convenzione di Lugano del 2007 va interpretato nel senso che "la verifica circa l'applicabilità della disciplina prevista dalla Sezione 4 della medesima convenzione va compiuta considerando se le

attività commerciali o professionali si svolgevano nel o erano dirette verso lo stato membro in cui è domiciliato il consumatore (o una pluralità di Stati che comprende lo Stato membro) alla data in cui il contratto è stato concluso, di modo che una clausola di proroga della giurisdizione validamente stipulata non possa successivamente divenire inefficace per effetto del sopravvenuto mutare delle circostanze".

Sempre in ordine alla all'interpretazione corretta dell'art. 15, comma 1, lett. c) della Convenzione di Lugano del 2007, Cass. s.u. n. 6280/2019, richiamando il precedente Cass. s.u. n. 11532/2009, sia pure con riguardo all'individuazione del foro del consumatore attraverso la determinazione del suo domicilio, ha, al contrario, ritenuto che "le condizioni da valutarsi ai fini della giurisdizione anche secondo le disposizioni della Convenzione di Lugano del 30 ottobre 2007... sono quelle al momento dell'instaurazione della domanda e non quelle al momento della conclusione del contratto per cui è causa".

Con riferimento alla corretta interpretazione dell'art. 17, comma 1, lett. c) del Reg. UE 1215/2012 va senza alcun dubbio privilegiata l'interpretazione fornita dalla più recente Cass. s.u. 9782/2023.

È questo, del resto, un approdo condiviso dalla giurisprudenza della Corte di giustizia nell'interpretazione degli artt. 15 e 16 del reg. 44/2001/CE, che hanno lo stesso contenuto degli artt. 15 e 16 della Convenzione di Lugano e degli articoli 17 e 18 del Regolamento 1215/2012 (cfr. in particolare Corte giust. 7 dicembre 2010, cause riunite C-585/08 e C-144/09, Pammer, 76, ove si precisa che, ai fini dell'applicazione del criterio di cui alla lett. dell'art. 15, lett. c), del regolamento comunitario, occorre accertare se, prima dell'eventuale conclusione del contratto con il consumatore, esistessero indizi che evidenziavano che il commerciante intendeva trattare con consumatori residenti in altri Stati membri, tra i quali quello sul territorio del quale il consumatore stesso è domiciliato).

Si richiede quindi che la Corte affermi il seguente principio di diritto: in tema di competenza internazionale l'applicabilità della disciplina della Sezione 4 del Regolamento UE 1215/2012 sulla Competenza in materia di contratti conclusi da consumatori va valutata con riferimento alla data in cui il contratto è stato concluso.

Nel merito la questione investe il significato dell'art. 17 lettera c):

-non della proposizione che stabilisce la giurisdizione dello Stato del consumatore quando «il contratto sia stato concluso con una persona le cui attività commerciali o professionali si svolgono nello Stato membro in cui è domiciliato il consumatore»;

-bensì nella proposizione che stabilisce detta giurisdizione anche quando le attività del professionista «sono dirette, con qualsiasi mezzo, verso tale Stato membro o verso una pluralità di Stati che comprende tale Stato membro, purché il contratto rientri nell'ambito di dette attività».

La Corte di giustizia, nell'interpretazione degli artt. 15 e 16 del reg. 44/2001/CE, che hanno lo stesso contenuto degli artt. 17 e 18 del reg. 1215/2012 ha precisato (cfr. in

particolare Corte giust. 7 dicembre 2010, cause riunite C-585/08 e C-144/09, Pammer, 76) che, ai fini dell'applicazione del criterio di cui alla lett. dell'art. 15, lett. c), del regolamento comunitario, può essere utile accertare se, prima dell'eventuale conclusione del contratto con il consumatore, esistessero indizi che evidenziavano che il commerciante intendeva trattare con consumatori residenti in altri Stati membri, tra i quali quello sul territorio del quale il consumatore stesso è domiciliato.

Ciò posto è necessario valutare se in base agli elementi di prova risultanti oggettivamente dal fascicolo di causa esistevano indizi che evidenziavano, prima dell'eventuale conclusione del contratto, che lo studio legale intendeva trattare con consumatori residenti in Germania.

A tal proposito appare dirimente la lettera dei resistenti del 07.02.2011 alla ricorrente, depositata nel fascicolo di primo grado degli attori come doc. 8 con la prima memoria ex art. 183 comma 6 c.p.c. (prodotta dalla ricorrente nel fascicoletto della Cassazione come allegato k) in cui riferivano, a giustificazione della indisponibilità a redigere una traduzione in tedesco del verbale della polizia, “inoltre noi qui in Italia rappresentiamo un paio di migliaia di clienti, che vengono quasi esclusivamente dalla Germania.”

Infatti, se può essere di dubbia esattezza l'interpretazione secondo cui è sufficiente l'intenzione di trattare («intendeva trattare») con consumatori residenti nello Stato in cui il consumatore è domiciliato nella specie viene in rilievo qualcosa di più e di maggiormente chiaro ed univoco: gli stessi avvocati avevano affermato “inoltre noi qui in Italia rappresentiamo un paio di migliaia di clienti, che vengono quasi esclusivamente dalla Germania.” Per loro stessa ammissione, non vi era, dunque, soltanto una mera “intenzione”, ma una “intenzione” attualizzatasi in effettivo, concreto, espletamento dell'attività univocamente radicante la giurisdizione del giudice tedesco.

Orbene stante il valore confessorio della comunicazione in relazione alla circostanza che lo studio legale trattava con clienti tedeschi, va altresì sottolineato che detta missiva è anteriore sia al rilascio della procura, dato che in essa si esclude la necessità di una procura “per l'attività precedente il giudizio”, affermazione dalla quale si evince, evidentemente, che detta procura non era stata ancora rilasciata a quella data, che alla conclusione del contratto di patrocinio fra le stesse parti, dato che si precisa che “il documento che avete ricevuto riguarda solo la protezione dei dati”.

Ne deriva la fondatezza del ricorso.

p.q.m.

Il P.M. chiede

L'accoglimento del ricorso, con la declaratoria della giurisdizione del giudice tedesco.

Roma, 13 febbraio 2024

PER IL PROCURATORE GENERALE

IL SOSTITUTO

Giovanni Battista Nardecchia